

**PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE
DEL LAMBRO**

ADOZIONE

CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI PERVENUTI

23 febbraio 2018

1) COMUNE DI BESANA BRIANZA – PERVENUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 11/12/2017 Prot.
N.7125



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Il Sindaco

Spett.le
PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO
Via Vittorio Veneto n. 19
20844 TRIUGGIO (MB)
Pec: parcovallelambro@legalmail.it

OGGETTO: "PIANO di INDIRIZZO FORESTALE – PIF del Parco Valle Lambro"
Contributo – Osservazione

Con riferimento al Piano di Indirizzo Forestale in epigrafe, recentemente adottato dal Parco Regionale della Valle del Lambro, la scrivente Amministrazione, dopo aver preso visione della documentazione messa a disposizione, presenta i seguenti contributi collaborativi/osservazioni:

sono state rilevate alcune situazioni che andrebbero chiarite perché in taluni casi non è esistente il bosco, in altri l'equipaggiamento vegetale non è riconducibile al concetto di bosco naturale (come ad es. le alberature di un giardino annesso alla Villa Storica) e i compendi edificati sono quindi classificati in ambiti di tessuto edilizio.

I suggerimenti di modifica sono stati raccolti in n°3 schede che sintetizzano ogni specifica situazione per la quale si richiede il recepimento e la modifica dei contenuti del PIF. Sono quindi elencate ed allegate alla presente osservazione.

Nell'attesa di un vostro riscontro ci si riserva di –eventualmente- integrare i contenuti della presente osservazione.

Con i migliori saluti,

Besana in Brianza, li 7/12/2017



IL SINDACO
Sergio Gianni Cazzaniga

Allegate:
SCHEDE CASI 4 – 5 – 6

CASO N.4_ Località Casaglia

Descrizione:

Terreno posto in Besana in Brianza — Località Casaglia — individuato catastalmente al Foglio 46 Mappale 224.

Trattasi di area destinata dal vigente PGT ad "Aree residenziali a verde privato", indicata dal PTC come "ambiti insediativi", ma individuata in parte dal Piano di Indirizzo Forestale come bosco.

Richiesta:

Si richiede la eliminazione della classificazione "a bosco" indicata nel PIF.

Estratto PGT

(Aree residenziali a verde privato)



Estratto Mappa

Foglio 46 Mappale 224



Estratto PTC

(Ambiti insediativi-art.21)



Estratto Ortofoto

(Estratto Google Earth)



Estratto PIF
(Boschi tav.2B)



CASO N.5 _ Località Naresso

Descrizione:

Terreno posto in Besana in Brianza — Località Naresso — individuato catastalmente al Foglio 42 Mappale 9.


Trattasi di area destinata dal PGT vigente a “Cascine e nuclei rurali di valore storico testimoniale”, indicata nel PTCP ad “Ambiti insediativi”, ma individuata in parte dal Piano di Indirizzo Forestale come bosco. L’equipaggiamento vegetale è tipicamente un elemento di architettura vegetale di complemento al sistema storico culturale della Cascina, non quindi elemento naturale boschivo.

Richiesta:

Si richiede la eliminazione della classificazione “a bosco” indicata nel PIF adottato.


Estratto PGT

(Cascine e nuclei rurali di valore storico testimoniale)




Estratto Mappa

Foglio 14 Mappale 9



Estratto PTCP

(Ambiti insediativi art.21)




Estratto Ortofoto

(Estratto Google Earth)



Estratto PIF
(Boschi tav.2B)



CASO N.6_ Frazione Vergo

Descrizione:

Terreni posti in Besana in Brianza — Frazione Vergo — individuati catastalmente al Foglio 42, mappali n. 20, 45, 46, 62, 63, 64, 187, 188 e 258.

Trattasi di area destinata dal PGT vigente a "Edifici, ville e parchi storici", indicata nel PTC come "Ambiti di Parco Storico", ma individuata in parte dal Piano di Indirizzo Forestale come bosco. L'equipaggiamento vegetale è tipicamente un elemento di architettura vegetale di complemento al sistema storico culturale della Villa, non quindi elemento naturale boschivo.

Richiesta:

Si richiede la eliminazione della classificazione a bosco indicata nel PIF.

Estratto PGT

(Edifici ville e parchi storici)



Estratto Mappa

Foglio 42 Mappale
20,45,46,62,63,64,187,188,258



Estratto PTCP

(Ambiti di Parco Storico-art.18)




Estratto Ortofoto

(Estratto Google Earth)



Estratto PIF
(Boschi tav.2B)



CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA

Caso 4 – Località Casaglia

L'osservazione è ritenuta pertinente e per tanto accolta in quanto la porzione cartografata, seppur relativamente ridotta è riconducibile a vegetazione facente parte di giardino.

La perimetrazione delle superfici boscate dell'area è così modificata pari a 1.660 metri quadrati di riduzione.




In rosso è evidenziata l'area accolta in riduzione della superficie boscata

Caso 5 – Località Naresso

L'osservazione è ritenuta pertinente e per tanto accolta in quanto la porzione cartografata, seppur relativamente ridotta è riconducibile a vegetazione di completamento/giardino dell'edificio.

La perimetrazione delle superfici boscate dell'area è così modificata pari a 3.027 metri quadrati di riduzione.




In rosso è evidenziata l'area accolta in riduzione della superficie boscata

Caso 6 – Frazione Vergo

L'osservazione è ritenuta pertinente e per tanto accolta in quanto la porzione cartografata è riconducibile a vegetazione facente parte di giardino storico non riconducibile al puro bosco ma a forme di architettura vegetale.

La perimetrazione delle superfici boscate dell'area è così modificata pari a 11.140 metri quadrati di riduzione.



In rosso è evidenziata l'area accolta in riduzione della superficie boscata

**2) AZIENDA AGRICOLA LA RUNA S.S. VIA ALSERIO 25/B ERBA (CO) – PERVENUTA AL
PROTOCOLLO IN DATA 02/01/2018 Prot. N.0008**

Prot. N° 08
DEZ 02/01/18



Azienda Agricola La Runa s.s.
Via Alserio 25/b, 22036 Erba (CO)

Al protocollo
dell'Ente Parco Regionale della Valle del Lambro,
Via Vittorio Veneto n. 19 – 20844 Triuggio (MB)

**Osservazioni al PIF adottato con
Delibera della Comunità del Parco n. 13 del 26 settembre 2017**

Buongiorno,

siamo un'azienda agricola nata nel 2010 che coltiva circa tre ettari a ortaggi e frutta.

La nostra sede e alcuni dei nostri campi si trovano all'interno del Parco Valle Lambro.

Siamo una piccola/media realtà produttiva che fin dall'inizio ha deciso di coltivare seguendo il metodo biologico (da marzo di quest'anno siamo in conversione al biologico) con particolare attenzione al rispetto e alla salvaguardia del territorio.

In questo nostro percorso di crescita aziendale abbiamo cercato di riprendere e far riscoprire ai nostri clienti varietà di ortaggi che difficilmente si trovano nei canali classici di acquisto (fruttivendoli, supermercati, etc). Questo ci ha portato a confrontarci anche con gli anziani del paese rispetto a come era utilizzato anticamente il territorio, cosa si coltivava, dove e come lo si coltivava. Ascoltando quindi questi racconti, osservando il territorio e frequentandolo ci siamo accorti che alcune delle aree che attualmente sono boscate, nascondono balze con muretti a secco, balze a ciglioni, quindi vere testimonianze che quelle zone erano coltivate (a conferma dei racconti degli anziani – si coltivavano viti, alberi da frutta, cereali, ortaggi e le balze più impervie venivano sfalciate per fare foraggio per il bestiame).

Stiamo parlando quindi di boschi che non sono sicuramente pregiati – nella maggior parte dei casi c'è prevalenza di robinia pseudoacacia - (fino a trent'anni fa o meno erano aree agricole), boschi in alcuni casi molto molto radi con sottobosco assente e/o completamente invaso da rovi.

L'area interessata da questa situazione è quella che, dal cimitero maggiore di Erba, percorrendo la Via Alserio in direzione Alserio, rimane a destra della via.

Alcune zone di questa fascia, ci piacerebbe riportarle all'agricoltura – in questi anni, alcuni proprietari dei terreni che si trovano in questa zona ci hanno offerto/chiesto se ci potevano interessare, se eravamo interessati all'acquisto o a capire se c'erano le possibilità di riportarli all'agricoltura e a farli ritornare a come erano nei loro ricordi -.

Alla luce di tutto ciò, in relazione al PIF da voi adottato con Delibera della Comunità del Parco n. 13 del 26 settembre 2017, siamo a chiedere:

1. Rivedere la metodologia di individuazione delle superfici trasformabili a fine agricolo tenendo in considerazione la genesi di formazione dei boschi di neoformazione su aree anticamente coltivate, la valorizzazione paesaggistica degli antichi usi del territorio, il buon grado di inserimento di attività agricole a basso impatto. Alla luce di ciò si chiede un approfondimento d'indagine sulle aree in oggetto al fine di modificare la tavola 13A inserendo maggior superficie trasformabile per fini agricoli.
2. Considerata la normativa generale in materia di trasformazione e compensazione forestale (rif Dgr 675/2005) si chiede di prevedere, per le trasformazioni del bosco a fini puramente agricoli, oneri compensativi forestali nulli e inserire questa richiesta nell'ART. 22 - **TRASFORMAZIONE CON OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE NULLI O RIDOTTI delle norme tecniche di attuazione del PIF**

Ringraziamo per l'attenzione riservataci

29/12/2017
Distinti Saluti
Azienda Agricola La Runa s.s.

CONTRODEDUZIONE: PARZIALMENTE ACCOLTA

In merito al punto n. 1 dell'osservazione si rileva che le scelte effettuate dagli estensori del Piano relativamente alla metodologia utilizzata per definire le aree agricole trasformabili sono coerenti con quanto previsto dalla normativa regionale e dalle relative disposizioni dirigenziali in materia.

Si propone di modificare per quanto riguarda i terreni posti su ambiti collinari terrazzati, originariamente utilizzati a fini agricoli, i seguenti articoli delle norme tecniche di attuazione.

Art 15 il terzo capoverso è così sostituito

“Ad eccezione degli ambiti collinari terrazzati, che vengono trattati nel seguente articolo 16, la trasformazione può essere richiesta dai soggetti di cui all'Art. 60, comma 1° lettere a) e b) della L.R. 12/2005 o da enti pubblici, così come previsto dal PTC del Parco, solo ed esclusivamente nelle aree individuate dal PTC comprese nel Sistema delle aree fluviali e lacustri (art. 10 NTA PTC) e nel Sistema delle aree prevalentemente agricole (art. 11 NTA PTC)”

Art 16 viene inserito il sesto capoverso


“Sono altresì comprese le trasformazioni su terrazzamenti collinari di tipo agricolo, originariamente utilizzati per fini agricoli, per superfici non contigue per un massimo di superficie ammissibile trasformabile ad area pari a 2.000 metri quadrati. La trasformazione potrà essere presentata unicamente da imprenditori agricoli o similari. L'ammissibilità di dette trasformazioni dovrà essere comunque sottoposta a verifica di

compatibilità con le norme del Piano Territoriale di Coordinamento e con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.”

In merito al punto n. 2 dell’osservazione si accoglie quanto rilevato con la proposta di modifica dell’art. 22 inserendo il capoverso 4 così di seguito definito:

“Sono soggette a rapporto di compensazione pari a 1:1 le trasformazioni per fini agricoli previste dall’art. 16 da svolgere mediante interventi di riqualificazione boschiva approvati dall’ente forestale”

**3) ASSOCIAZIONE ORRIDO D'INVERIGO E ASSOCIAZIONE VOLONTARI LE CONTRADE ONLUS
– PERVENUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 13/2/2018 Prot. N.0929**



Spett.le
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Via Vittorio Veneto, 19
20844 TRIUGGIO (MB)

Arco

Inverigo, 13 febbraio 2018

**Oggetto: Osservazioni al Piano di Indirizzo Forestale adottato il 26 settembre 2017 e
pubblicato il 02 novembre 2017**

Le sottoscritte

CUTER GIULIA, residente a Inverigo, via Montello,13 (recapito telefonico cellulare 328 8368125, indirizzo email giuliacuter@gmail.com), in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'associazione "**ORRIDO DI INVERIGO**" con sede a Inverigo, via Vittorio Emanuele II, 22,

LUCIA GAMBA, residente a Inverigo, via Magni n. 41/e in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell' **ASSOCIAZIONE VOLONTARI LE CONTRADE ONLUS** con sede a INVERIGO in VIA TRENTO,1 (recapito cellulare 3453065237, indirizzo e-mail info@lecontrade.it),

in merito al PIF in oggetto

OSSERVANO



quanto segue.

Nella TAV2B non è individuato il tratto di Viale dei Cipressi lungo la scalinata del Gigante con il medesimo segno grafico usato per il resto del viale stesso che si diparte da Villa Crivelli verso la cascina del Navello e neppure sono individuati i filari dei cipressi sulla sommità della collina intorno alla statua del Gigante (vedi allegato 2, punto A)

Per quanto riguarda la collina della Rotonda, la parte a sud della scalinata del Gigante, individuata nella TAV1 come uso agricolo, è indicata nella TAV2B come zona boschiva (evidenziata negli allegati 1 e 2, punto B).

Si tratta di un'area collinare adiacente alla scalinata del Gigante, parte integrante del Viale dei Cipressi sottoposto al vincolo ambientale D.M. 28 maggio 1960, a ridosso del vincolo monumentale n. 1089 del 1939 riguardante la villa Cagnola comunemente detta Rotonda, inserita in contesto di Parco Storico (PTCP Parco).

E' una porzione di territorio storicamente modellata a terrazzamenti inserita nel sistema Rotonda - Gigante - Villa Crivelli, oggetto nel 2010 di una piantumazione in contrasto con il PRG allora vigente, segnalata a suo tempo con un esposto da parte dell'associazione Orrido (vedi allegato 3).

Riteniamo che la destinazione a bosco snaturi la percezione paesistica dell'insieme e non ne tuteli gli elementi naturalistici e storico – artistici.

Anche nel restante versante della collina della Rotonda le parti boschive attualmente esistenti derivano per la maggior parte da impianti vivaistici, a nostro parere inopportuni o da crescite spontanee incontrollate (vedi allegato 2 punto C)

CHIEDONO

pertanto che:

- venga evidenziato il viale dei Cipressi in tutto il suo percorso fino alla statua del Gigante con lo stesso segno grafico e vengano pure individuati i filari dei cipressi che si dipartono dalla statua alla sommità della collina;
- venga tolta la destinazione a bosco con ripristino della destinazione agricola nella porzione di territorio individuata sopra perché, a nostro parere, ha la priorità il mantenimento (e il ripristino) dell'unità d'insieme di un ambito paesaggistico citato come “luogo dell'identità regionale” e degno di tutela dai piani territoriali e paesistici regionali e provinciali.

Il bosco cancellerebbe in breve tempo la visione della conformazione a balze del suolo (risalente al Quattro-Cinquecento) tipica della coltivazione agricola. Inoltre impedirebbe la visuale dall'alto della collina del Gigante verso Villa Crivelli, parte dell'unicum paesaggistico, e il panorama circostante, ulteriore pregio del luogo.

ALLEGATI:

- 1 – stralcio TAV1 con l'individuazione dell'area
- 2 – stralcio TAV2B con l'individuazione delle porzioni oggetto di osservazione
- 3 – copia esposto del 2010
- 4 – documentazione fotografica

Per l'associazione “ORRIDO DI INVERIGO”

il Presidente

Giulia Cuter




Per l' ASSOCIAZIONE VOLONTARI LE CONTRADE ONLUS

il Presidente

Lucia Gamba




STRALCIO TAV 1 CARTA DELL'USO DEL SUOLO



ALLEGATO A

STRALCIO: TAV 2/B CARTA DEL BOSCHI E DEGLI ELEMENTI MINORI



ALLEGATO 3

Al Sindaco del Comune di Inverigo
Via E. Fermi 1
22044 Inverigo (Como)



→ Al Presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto 19
20050 Triuggio (MB)

→ Al Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Piazza Duomo 12
20122 Milano

Oggetto – Esposto: Piantumazione nella collina della “Rotonda” (Villa Cagnola) – Inverigo.

Nel corso delle passate settimane su **gran parte della collina della “Rotonda” (Villa Cagnola) tra la “Scalinata al Gigante” e l’inizio della proprietà “Fondazione don Gnocchi”, a Inverigo, è stata effettuata una sistematica piantumazione suscettibile di alterare radicalmente l’immagine paesaggistica del contesto, che è tutelato da specifiche norme.**

Tale porzione collinare, infatti, **(storicamente modellata a terrazzamenti per l’attività agricola) è parte integrante di un eccezionale sistema paesistico**, nel quale la “Rotonda” si connette alla statua del Gigante (Ercole) e alla Villa Crivelli mediante percorsi alberati e una scalinata monumentale affiancata da cipressi.

E’ evidente come la piantumazione che si segnala stravolgerebbe la percezione dell’insieme, rendendo illeggibili essenziali riferimenti naturalistici, storico-sociali e artistici.

Del resto il Piano di Coordinamento Territoriale Regionale della Provincia di Como ha definito questo paesaggio “luogo dell’identità regionale” e il Piano Territoriale Paesistico Regionale recita: “...si pensi a Inverigo e a Lurago d’Erba nei molteplici e ammirevoli rapporti di interdipendenza fisica e visuale fra la villa Crivelli – con il celebre ‘viale dei cipressi’ – e Santa Maria della Noce da una parte, la Rotonda del Cagnola dall’altra, ma anche a raggio più ampio con la Pomelasca e con la villa Sormani Andreani a Lurago...”

L'area in questione, individuata in allegato, è sottoposta a **tutela ai sensi della legge 1497/1939**; nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro è compresa in "Ambito di Parco Storico", che prevede (art. 18, punto 3) **l'obbligatoria autorizzazione da parte del Parco per ogni intervento relativo "all'impianto arboreo e alle architetture vegetali esistenti in tali ambiti"**;

nel Piano Regolatore Generale di Inverigo è compresa nella "Zona A2 – ville storiche e relativi contesti di pregio ambientale", per la quale si prescrive: **"Il fine di garantire il corretto rapporto tra le ville storiche ed il paesaggio, l'esistente coltivazione di alberature, nelle adiacenze della Rotonda, della villa Sormani (Pomelasca) e della villa Crivelli (Castello), dovrà garantire la percezione dei suddetti beni storici ed architettonici dal territorio circostante ed essere gradualmente rimossa secondo la normale maturazione delle essenze; non è ammessa la coltivazione con messa a dimora di nuovi alberi."**

Quanto sopra esposto, le associazioni firmatarie chiedono alle Amministrazioni in indirizzo di provvedere per quanto di loro competenza e di attivarsi al fine di garantire la tutela e il restauro del paesaggio della collina della "Rotonda" e della "Scalinata del Gigante" di Inverigo; in particolare chiedono che il Comune di Inverigo disponga la rimozione della piantumazione effettuata, in quanto contrastante con il disposto del P R G vigente.


Allegati: 1. Individuazione topografica dell'area, 2. Documentazione fotografica (n. 4 foto).

Distinti saluti.


Inverigo, 28.05.2010.


Per l'Associazione "Orrido di Inverigo"

La Presidente (Giulia Cuter)



Via Montello, n. 13 – 22044 Inverigo (Co) Tel. 3288368125





Allegato 2 - Documentazione fotografica



La collina vista dal basso; a destra i cipressi della "Scalinata del Gigante"



Il luogo visto dall'alto; a sinistra i cipressi della "Scalinata del Gigante", al centro Villa Crivelli



Particolari della piantumazione



ALLEGATO 4 _ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto storiche : la collina nel 1942 (Febbraio)





Foto aerea - luglio 1989



Panorama e balze nel febbraio 2004





Febbraio 2018 - Le balze e la visuale compromesse






Febbraio 2018 - La visuale panoramica già deturpata

CONTRODEDUZIONE: PARZIALMENTE ACCOLTA

Si accoglie l'osservazione di individuare in modo più corretto i filari costituenti il viale dei Cipressi nella porzione sommitale verso la statua del Gigante, per tanto la cartografia di piano viene così modificata nella porzione interessata



Inserimento dei filari mancanti della Scalinata al Gigante costituenti il Viale dei Cipressi, in rosso sono evidenziati i filari aggiunti

Non viene accolta l'osservazione di togliere la destinazione a bosco con ripristino della destinazione agricola nell'area di tutela paesaggistica della Rotonda d'Inverigo, in quanto già trattata durante la fase di osservazioni della procedura di VAS che ha integrato sia l'art 16 dando la possibilità di *"trasformazioni di soprassuoli boscati di età inferiore a 20 anni ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico specifico di tutela di determinati con visuali"* e integrando l'art 22 con la previsione per le medesime trasformazioni con obblighi di compensazione nulli.

Si ribadisce che ai sensi della normativa forestale la presenza di superficie riconducibile a bosco è di per sé espressione del medesimo vincolo boschivo. Le modifiche ad ora previste nella normativa di piano tutelano per tanto il mantenimento del vincolo paesaggistico e tutelano altresì i privati in

quanto permettono a questi la trasformazione dei soprassuoli boscati senza oneri di compensazione.

Si ribadisce che le modalità con cui dovrà essere fatto rispettare il vincolo paesaggistico vedutistico sono in capo all'amministrazione comunale.

4) COMUNE DI LURAGO D'ERBA – PERVENUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 14/2/2018 Prot. N.1725 ED INTEGRAZIONE PERVENUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 16/2/2018 prot. n. 1842

OGGETTO: Osservazione al Piano di indirizzo Forestale (PIF) del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Lo scrivente Sindaco del Comune di Lurago d'Erba Federico Bassani

VISTI gli elaborati relativi al "Piano di Indirizzo Forestale" adottati con deliberazione della Comunità del Parco n° 13 del 26.09.2017

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Lurago d'Erba ha già recepito, in fase di adozione della Variante Generale al vigente Piano del Governo del Territorio, avvenuta con deliberazione C.C. n° 37 del 24.07.2017, la definizione degli ambiti boscati riportata nel Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro
- Nel corso della pubblicazione del piano urbanistico è giunta agli atti del Comune osservazione presentata dalla società " Riva Pianta Società Agricola Semplice di Maurizio e Mirko Riva" nella quale si richiedeva di effettuare la giusta delimitazione degli ambiti boscati in relazione allo stato dei luoghi esistente. (allegato 1)
- L'Amministrazione Comunale di Lurago d'Erba nella seduta di Consiglio Comunale del 19.01.2018 ha provveduto alla votazione a seguito di lettura della sintesi dell'osservazione e della motivazione di accoglimento della stessa.(allegato 2)

Al fine di dare esecutività alla decisione assunta nella deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 del 19.01.2018 avente oggetto" Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) con studio viabilistico e variante al piano urbano dei servizi del sottosuolo (PUGSS). Controdeduzioni alle osservazioni. Approvazione. (allegato 3)

CHIEDE di rettificare gli elaborati del Piano di indirizzo Forestale del Parco Regionale della valle del Lambro, secondo quanto richiesto nell'osservazione e come rappresentato nell'elaborato del Piano delle Regole del Piano del Governo del Territorio, con la modifica apportata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione. (allegato 4)

Si coglie l'occasione per porgere

Cordiali Saluti

IL SINDACO
Federico Bassani

Allegati

COMUNE DI LURAGO D'ERBA		
21 OTT 2017		
PROT. N°	10062	
Cat.	Classé	Fasc.

SPETT.LE AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE DI LURAGO D'ERBA
VIA ROMA, N°56
22040 LURAGO D'ERBA (CO)

**OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
OSSERVAZIONE**

Lo scrivente

- RIVA Maurizio, nato a Giussano il 20 agosto 1981 e residente a Inverigo, via General Cantore n.3, codice fiscale RVI MRZ 81M20 E063W, amministratore della società "RIVA PIANTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE di Maurizio e Mirko Riva", con sede in Inverigo, via General Cantore n.3, codice fiscale 03696920135, iscritta con lo stesso numero al Registro delle Imprese di Como, in qualità di proprietaria dei terreni posti in Comune di Lurago d'Erba, distinti nel Catasto Terreni di detto Comune, sezione Lurago d'Erba, al foglio logico 1, foglio effettivo 3, con i mappali:
 - mappale n° 81, qualità bosco ced., classe I, superficie 35 are 80 ca, Euro 7,40, Euro € 0,92
 - mappale n° 82, qualità sem.arb., classe II, superficie ha 01 ha 99 are 10 ca, Euro 87,40 Euro 92,54
 - mappale n° 83 porzione AA, qualità seminat., classe III, superficie 10 are, Euro 3,36 Euro 3,62
 - mappale n° 83 porzione AB, qualità prato, classe I, superficie 3 are, Euro 2,01 Euro 1,55

VISTA

La deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 24.07.2017 avente oggetto l'adozione della Variante Generale al P.G.T e presa visione della documentazione tecnica, dalla quale si evince che l'area di proprietà è stata classificata in parte in "aree agricole produttive" e in parte "ambiti boschivi del PIF provinciale e del Parco Lambro (ultima ricognizione)

PREMESSO CHE

nella vigente strumentazione urbanistica, approvata con deliberazione C.C. n°15 del 22.02.2011 e pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n° 26 del 29.06.2011 la proprietà dello scrivente risulta classificata come di seguito indicata

- Una porzione del compendio è classificato in "Ambiti Boscati", mentre nello stato dei luoghi l'area è classificata in zona agricola, così come riconosciuto dalla pianificazione del vigente P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro

- L'area è in parte interessata dalla individuazione di "Coni di Visuale Paesaggistica" regolamentati dall'art. 24.1- Progetto di Connessione Rete Ecologica ed indicazioni Paesaggistiche di seguito riportata;

"Alcuni punti panoramici significativi sono stati evidenziati nel piano con una specifica simbologia, come "coni di visuale paesaggistica", con apposito riferimento normativo finalizzato alla salvaguardia della visuale che si percepisce da quella posizione.

Pertanto la nuova edificazione, ma anche la vegetazione adiacente di tali coni di visuale, dovrà prestare una particolare attenzione e non dovrà in alcun modo porre ostacoli alla percezione del paesaggio"

VISTI

gli elaborati della Variante Generale adottato con deliberazione C.C. n° 37 del 24.07.2017, nella quale la proprietà viene classificata come di seguito meglio indicato

- Una porzione del compendio è classificato in "Ambiti boschivi del PIF provinciale e del Parco Valle Lambro (ultima ricognizione) (N.B. Il PIF del Parco Lambro è in corso di Redazione)", mentre nello stato dei luoghi l'area è classificata in zona agricola, così come riconosciuto dalla pianificazione del vigente P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro
- L'area è in parte interessata dalla individuazione di "Coni di Visuale Paesaggistica" è rappresentata nell'elaborato D.P.04- Carta della Sensibilità paesistica- Analisi dell'individuazione delle classi e regolamentato dalle Norme Generali ed in particolare dall'art. 9.7 – "Fasce di rispetto della viabilità di interesse paesaggistico" che recita
"Nelle fasce di rispetto delle strade interessate da coni di visuale paesaggistica della carta della sensibilità non possono essere realizzate nuove edificazioni ed è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari o altri manufatti di carattere temporaneo"

DATO ATTO CHE

- l'area di proprietà è sottoposta al vincolo del Parco Regionale della Valle del Lambro ed è classificata per la maggior parte in " Sistema delle aree prevalentemente agricole" regolamentata dall'art.11 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro ed in parte in " ambiti boscati" regolamentati dall'art. 15 delle N.T.A. del del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro, piano urbanistico sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale.

- le aree agricole produttive, così come regolamentare dalle suddette normative sono a tutti gli effetti aree edificabili per il conduttore del fondo agricolo e per la proprietà, qualora lo stesso sia imprenditore agricolo, così come anche previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.


CHIEDE CHE

- venga delimitata la porzione di ambito boscato nella consistenza dello stato dei luoghi corrispondente a quanto rappresentato negli elaborati del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro.
- venga riformulato l'articolo del testo delle norme tecniche di attuazione in relazione alle aree interessate dai coni di visuale paesaggistica, mantenendo la possibilità di realizzare nuova edificazione e strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di imprenditore agricolo così come ammesso dall'art. 11 N.T.A. del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., seppur preservando le visuali paesaggistiche indicate sia dalla strumentazione urbanistica vigente che in quella variante.

Nella speranza di un favorevole riscontro si coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti

RIVA PIANTE
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
di MAURIZIO e MIRKO RIVA
Via G. Cantore, 3 - 22044 INVERIGO (CO)
Cod. Fisc. e Part. IVA 03696920135



STALCIO VARIANTE PGT - P.R. 01
ADOTTATO CON C.C. N° 37 DEL 24.7.17;
SCALA 1:2000





STALCIO P.T.C. PARCO VALLE LAMBRO
 SCALA 1:2000



CONTRODEDUZIONE: ACCOLTA

Si accoglie la modifica proposta dall'amministrazione con la rettifica del perimetro boscato

5) COMUNE DI INVERIGO – PERVENUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 14-02-2018 Prot. N.2353

Oggetto: Osservazione al Piano Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro;
adottato con Delibera della Comunità del Parco n. 13 del 26 settembre 2017

Il Sottoscritto Sindaco d'Inverigo

Premesso che stiamo valutando la collina della Rotonda splendidamente visibile da ampie aree della Brianza, una porzione collinare storicamente modellata a balze e terrazzamenti, parte integrante di un eccezionale sistema paesistico di rilevanza regionale denominata "panorama della Rotonda di Inverigo" dove i comuni di Inverigo, Arosio, Lurago d'Erba e Lambrugo sono tenuti a prevedere all'interno degli strumenti urbanistici adeguate disposizioni per la tutela della visuale sensibile della Villa "la Rotonda"

Visti gli elaborati del Piano Indirizzo Forestale del Parco Regionale della Valle del Lambro

OSSERVA

In relazione agli elaborati grafici del piano di indirizzo forestale si segnala di aver riscontrato nella cartografia citata la individuazione di una zona a bosco sul versante est della collina prospiciente la Villa Cagnola detta "La Rotonda" e confinante con la scalinata monumentale affiancata da cipressi detta "Scalinata del Gigante",

Si segnala che l'area in questione:

- si trova in "Ambito Parco Storico" tutelata ai sensi della legge 1497/1939, PTC del Parco Regionale della valle del Lambro che prevede (art 18 punto 3) l'obbligatoria autorizzazione da parte del Parco per ogni intervento relativo all'impianto arboreo e alle architetture vegetali esistenti in tali ambiti,

- nel PRG vigente sino all'adozione del PGT era inclusa in "Zona A2 – ville storiche e relativi contesti di pregio ambientale e nelle Prescrizioni particolari – Salvaguardia paesistica delle ville storiche" – veniva prescritto : " Il fine di garantire il corretto rapporto tra le ville storiche ed il paesaggio, l'esistente coltivazione di alberature, **nelle adiacenze della Rotonda**, della Villa Sormani (Pomelasca) e della Villa Crivelli (Castello), dovrà garantire la percezione dei suddetti beni storici ed architettonici dal territorio circostante ed essere

gradualmente rimossa seconda la normale maturazione delle essenze; non è ammessa la coltivazione con messa a dimora di nuovi alberi.”,

- nel PGT vigente – PR3 Regole di attuazione - viene definita: Art.42 “Ambiti del tessuto urbano consolidato di antica formazione – ville storiche e relativi contesti di pregio storico, architettonico ed ambientale”- che al punto 5 recita “Per tutti gli interventi il piano individua le seguenti prescrizioni generali: al fine di garantire il corretto rapporto tra le ville storiche e il paesaggio, l’esistente coltivazione di alberature, **nelle adiacenze de la Rotonda**, di Villa Sormani e di Villa Crivelli, non dovrà impedire la percezione dei suddetti beni storici ed architettonici del territorio circostante ed essere gradualmente rimossa secondo la normale maturazione delle essenze; non è ammessa la messa a dimora di nuovi alberi.”,

- viene normata nel PGT vigente – PR3 Regole di attuazione – dall’Art.27 “Tutela dell’ambiente e del paesaggio”- che al punto 2 prevede “Il PGT, nell’elaborato grafico DP11 Previsioni di piano, individua i punti panoramici ed i coni ottici locali ritenendoli meritevoli di attenzione. All’interno di tali visuali devono essere attentamente valutate tutte le trasformazioni proposte, sia naturali(quinte arboree, filari...)...omissis... con l’obiettivo di tutelare prioritariamente la salvaguardia della percezione visiva.

Inoltre la distanza tra gli alberi presenti è tale che l’impianto arboreo esistente non può essere considerato un bosco, infatti come cita la L.R. 31/2008 ai sensi dell’ art 42:

*“non sono considerati boschi: le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, **inferiore al venti per cento”***

“Non sono considerati bosco: a); b) i filari arborei, e i giardini; c)i vivai, i piantonai,.....

CHIEDE

- che venga fatta una ispezione sul luogo da parte dei funzionari del Parco al fine di determinare l’esatta consistenza degli impianti arborei esistenti,
- che venga cancellata l’individuazione di zona a bosco dell’area in questione.


Allegati parti integranti della presente osservazione

- Fotografia dell’area
- Stralcio Tav 2B del PIF
- Estratto ortofoto di Google
- Stralcio DP7 del PGT

Il Sindaco
Dott Giorgio Ape



STRALCIO TAV 2b DEL PIF




Google Maps



VILLA LA ROTONDA

STRALCIO TAVOLA DP7 – Il Paesaggio - Documento di Piano del vigente PGT del Comune di Inverigo.



STRALCIO TAVOLA DP11 – Previsioni di Piano del Documento di Piano del vigente PGT del Comune di Inverigo.



LEGENDE DP7 e DP11

LEGENDA

	CONFINI COMUNALE	
SISTEMA INSEDIATIVO DI VALENZA STORICO ED AMBIENTALE		
	NUCLEI STORICI area dei nuclei storici e degli aggregati rurali	PTCP - tav. A2c - IL PAESAGGIO
	VILLE STORICHE E PARCO DI PERTINENZA	ELEMENTI STORICO-CULTURALI PR.11 - luogo dell'abitato del PR-11VERIGO
	CASCINE DI INTERESSE STORICO-TIPOLOGICO	PR.11 - edificio storico culturale - VILLA LA ROTONDA PR.12 - edificio storico culturale - VILLA CRIVELLI PR.13 - edificio storico culturale - VILLA PEREGO
	AMBITO "QUARTIERE GIARDINO"	
	SANTUARI, CHIESE, EDICOLE, CIMITERI	PTCP - tav. A2c - IL PAESAGGIO ELEMENTI STORICO-CULTURALI
	SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	PTCP - tav. A2c - IL PAESAGGIO ELEMENTI STORICO-CULTURALI PT.103 - luogo di culto - SANTUARIO SANTA MARIA DELLA NOCE loc. Bigoncio, Villa Romanò necropoli loc. Valerola: resti antiche strade romane e il Lazzeretto loc. Crenemagno, luogo a Romano: cattedrale medievale loc. Inverigo: resti di casa romana, di S. Siro loc. Crenemagno: resti di casa romana, di S. Siro loc. Inverigo: edificio quattrocentesco del pretorio loc. Romanò: casa torre medievale
	PIAZZE E SPAZI PUBBLICI	
SISTEMA DEL PAESAGGIO		
	PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO (L.R. 82 del 16.09.1983)	PPR - tav. C - ISTITUZIONI PER LA TUTELA DELLA NATURA tav. D - QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE Parchi regionali e naturali
	PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO (L.R. 8 del 03.12.2005)	
	PARCO SOVRACOMUNALE BRUGHIERA BRIANTEA (G.R. 3-1462 del 26.07.1984)	
	PARCO SOVRACOMUNALE "ZOC DEL PERC" (G.R. n. 84 del 07.05.2009)	
	RISERVA NATURALE "FONTANA DEL GUERCIO" (G.R. 5-45379 del 28.03.1995)	PPR - tav. C - ISTITUZIONI PER LA TUTELA DELLA NATURA tav. D - QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE Riserva naturale - gennaio = 84 Sito d'importanza Comunitaria SIC
	AMBITO AGRICOLO - PRATIVO - NON COLTIVATA	PPR - tav. C - ISTITUZIONI PER LA TUTELA DELLA NATURA tav. D - QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE DPS.1 Uso del suolo territorio extraurbano - DPS Sistema agricolo
	AMBITO A BOSCO - VEGETAZIONE INCOLTA	
	ALBERATURA STORICA: VIALE DEI CIPRESSI - AMBITO VILLA LA ROTONDA - AMBITO VILLA PEREGO	
	ALBERATURA STORICA: ROCCOLO VILLA MEZZANOTTE - VILLA PEREGO	
	FILARI	
	ALBERATURA SPARSA - A MACCHIA - CESPUGLI E ISOLATA	
	Fiume Lambro - BACINI IDRICI - TORRENTI	
ELEMENTI FISICO-MORFOLOGICI, NATURALISTICI, PAESAGGISTICI		
	AREA DI SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE DELL'ORRIDO (G.R. 8/1359 del 2010)	PTCP - tav. A2c - IL PAESAGGIO ELEMENTI FISICO-MORFOLOGICI AA.1 - orrido, S. Siro - ORRIDO DI INVERIGO
	AMBITO DEL MONUMENTO NATURALE "ORRIDO DI INVERIGO" (L.R. 96 del 30.11.1983)	PPR - tav. D genio = 84
	FORME DI VERSANTE-ORLO DI TERRAZZO MORFOLOGICO (piano geologico tav.2 - CARTA GEOMORFOLOGICA)	
	ELEMENTI ANTROPICAVE INATTE (piano geologico tav.2 - CARTA GEOMORFOLOGICA)	
	FORME, PROCESSI E DEPOSITI PER ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI-SORGENTI (piano geologico tav.2 - CARTA GEOMORFOLOGICA)	
	FORME, PROCESSI E DEPOSITI PER ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI-RISTAGNI D'ACQUA (piano geologico tav.2 - CARTA GEOMORFOLOGICA)	
	ZONA UMIDA	PTCP - tav. A2c - IL PAESAGGIO ELEMENTI NATURALISTICI PT.29 - area umida - STAGNI DELLA FORNACETTA
LUOGHI DI PERCEZIONE DEL PAESAGGIO		
	CONO OTTICO LOCALE	
	PUNTO PANORAMICO	PTCP - tav. A2c - IL PAESAGGIO ELEMENTI PAESAGGISTICI PR.11 - luogo dell'abitato del PR-11VERIGO
SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI VALENZA STORICA		
	PERCORSI STORICI (1772)	
	PONTE SUL LAMBRO (1772)	
	PERCORSI STORICI (1858)	
	LINEA FERROVIARIA F.N.M. MILANO-ASSO (1879)	

LEGENDA

- CONFINI COMUNALE
- SISTEMA INFRASTRUTTURALE**
- COLLEGAMENTO ALBESSE-S.S. 36 (tracciato da definire - tavolo B 3.1 P1CP) (in rosso tutti le gallerie sottese)
 - PROPOSTA VIABILITA' IN VIA DELLA VITTORIA DA FERROVENORD
 - VIABILITA' DI PROGETTO-TRACCIATI DI QUARTIERE
 - VIABILITA' DI PROGETTO INTERNA ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE
 - PERCORSI CICLO-PEDONALI DI PROGETTO
 - PERCORSI CICLO-PEDONALI
 - PROPOSTA ITINERARI 6 - LA VIA DELLE VILLE E DEI PAESAGGI STORICI FRA INVERIGOLURAGO E LAMBRUGO (PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO)
 - ITINERARIO 3 - DA AGLIATE A GAGGIO DI NIBIONNO (PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO)
 - LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO
 - STAZIONE FERROVIARIA FNM INVERIGO
- SISTEMA DEI SERVIZI**
- AMBITI PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE COMUNALE**
- ATTREZZATURE CIVICHE E COLLETTIVE
 - ATTREZZATURE PER IL CULTO
 - ATTREZZATURE SCOLASTICHE
 - VERDE E VERDE ATTREZZATO/SPORTIVO
 - PARCHEGGI
 - SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI TIPO TECNOLOGICO
 - SERVIZI SPECIALI E SOCIALI
 - AREE PER SERVIZI A LOCALIZZAZIONE VINCOLATA INTERNE ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE
 - AREE PER SERVIZI A LOCALIZZAZIONE SUGGERITA INTERNE ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE
 - AREE PER SERVIZI INTERNE AI PAV
- AMBITI PER SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE**
- AMBITI TESSUTO URBANO CONSOLIDATO**
- A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
 - A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA
 - A PREVALENTE DESTINAZIONE COMMERCIALE
- SIS**
- PIANI ATTUATIVI VIGENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
 - PIANI ATTUATIVI VIGENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA
 - PIANI ATTUATIVI VIGENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE COMMERCIALE
 - AMBITO AREA EX VICTORY
- AMBITI SOGGETTI A TRASFORMAZIONE**
- DI NUOVA ESPANSIONE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE COMUNALE
 - RICONFERMATI A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
 - RICONFERMATI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA
 - RICONFERMATI A PREVALENTE DESTINAZIONE COMMERCIALE
 - AREA A VERDE PRIVATO DI SALVAGUARDIA VISUALE DEL COMPLESSO VILLA "LA ROTONDA" SCHERMATURA VERDE ATP1
- SISTEMA AGRICOLO AMBIENTALE**
- AMBITO AGRICOLO
 - AMBITO AGRICOLO A COLTIVAZIONI SPECIALIZZATE
 - AMBITO DI VALORE AMBIENTALE PAESAGGISTICO ED ECOLOGICO
 - PROPOSTA DI PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS)
- PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO (L.R. 82 del 16.09.1982)**
Piano Territoriale di Coordinamento
Tavolo 1b-Articolazione del territorio
- PERIMETRO PARCO REGIONALE
 - PERIMETRO PARCO NATURALE (L.R. 8 del 09.12.2005)
 - AMBITO PAESAGGIO RURALE DELL'ORRIDO (D.G.R. 4/3369 del 16.02.2016)
 - AMBITO DEL MONUMENTO NATURALE "ORRIDO DI INVERIGO" (L.R. 86 del 30.11.1983)
 - SISTEMA DELLE AREE FLUVIALI LACUSTRI (art. 10)
 - SISTEMA DELLE AREE PREVALENTEMENTE AGRICOLE (art. 11)
 - AMBITI BOSCATI (art. 15)
 - AMBITI DI PARCO STORICO (art. 18)
 - AMBITI DEGRADATI (art. 19)
- LUOGHI DI PERCEZIONE DEL PAESAGGIO**
- PUNTO PANORAMICO - CONO OTTICO LOCALE
- VINCOLI**
- VINCOLO CIMITERIALE (L. 156/52 art. 25)
 - AREA DI RISPETTO DELLE CAPTAZIONI AD USO POTABILE (D.Lgs. 236/2002 e D.G.R. 7/12693 del 2003)
 - FASCIA DI RISPETTO VIALE DEI CIPRESSI - VIALE VILLA PEREGO
 - PERIMETRO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO (art. 19 NTA P1CP)
 - SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
 - EDIFICI SOGGETTI A VINCOLO MONUMENTALE (art. 1, 100/1930 - D.Lgs. 4308 art.10, art.10 comma 4 art.6)
 - CORRIDOIO DI SALVAGUARDIA AUTOSTRADA VA - CO - LC
- FATTIBILITA' GEOLOGICA**
- CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI
 - CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI SOTTOCLASSE 3A
 - CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI SOTTOCLASSE 3A.B.C
 - CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI SOTTOCLASSE 3A.B.C.D
 - CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI SOTTOCLASSE 3C
 - CLASSE 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

CONTRODEDUZIONE: NON ACCOLTA

Si allega la relazione forestale del dott. Dante Spinelli, prot. 1233 del 27/02/2018 con cui vengono rilevate le piante e ne viene misurata l'area della chioma virtuale per ogni singola pianta. Dalla relazione si evince che sono presenti 196 alberi la cui superficie di chioma virtuale corrisponde a 3.519,94 metri quadrati corrispondente al 35,92 % della superficie interessata di 9.800 metri quadrati e per tanto superiore al limite del 20% di copertura delle chiome a terra tale da confermare che il soprassuolo è qualificabile come bosco.



**STUDIO PROFESSIONALE
DOTTOR AGRONOMO DANTE SPINELLI**

RELAZIONE FORESTALE

Ai sensi art. 42 L.R. 31/2008

Determinazione del soprassuolo

Comune di Inverigo (CO)

Controdeduzioni osservazioni PIF Adottato

27 febbraio 2018

**Il tecnico incaricato
dr. agr. Dante Spinelli**





1 Premessa

Il sottoscritto Dottor Agronomo Dante Spinelli, con studio in via Giovanni da Sovico 45 in comune di Sovico(MB), regolarmente iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia al numero 1154, redige la seguente relazione forestale al fine di valutare ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e dell'allegato n. 1 alla DGR 2024/2006 la reale sussistenza di soprassuolo boscato sulla particella catastale n. 2611 e 596 al foglio 905 sez A in comune di Inverigo (CO) su richiesta presentata dal Sindaco protempore di Inverigo in sede di osservazioni al Piano di Indirizzo Forestale adottato del Parco Regionale della Valle del Lambro.

La relazione è redatta ai sensi dell'incarico di consulenza tutt'ora in essere con il Parco Regionale della Valle del Lambro.

2 Riferimenti normativi

I riferimenti normativi alla determinazione di un soprassuolo boscato sono definiti dall'art. 42 della L.R. 31/2008 comma 1 lettera a): *Sono considerati bosco: a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri.*

A supporto e a chiarimento di questo articolo la DGR 2024/2006 definisce meglio la reale determinazione del soprassuolo boschivo

Art. 1) Larghezza del bosco

1) Il disposto di cui all'art. 3 lett. a) della l.r. 28 ottobre 2004 n. 27 (art 42 comma 1 lettera a l.r. 31/2008) relativo alla definizione di bosco laddove utilizza il termine "lato" minore non inferiore a 25 metri, deve intendersi, in coerenza con quanto fissato dall'art. 2, comma a) del d.lgs 18 maggio 2001 n.



277 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57), quale norma primaria, nel significato di "larghezza" della formazione vegetale.

2) La larghezza è pari alla distanza fra i lati esterni dei fusti, all'altezza del colletto delle piante, sommata alla chioma virtuale. Questa è assunta di raggio pari a 2,50 m, a partire dal lato esterno del colletto, per ogni lato della formazione vegetale.

Art. 2) Copertura del bosco

1) Il grado di copertura reale del bosco è pari al rapporto tra la somma delle proiezioni a terra delle chiome degli alberi e/o arbusti e la superficie dell'area interessata. A sua volta, la proiezione a terra di una singola chioma è calcolata assimilando la chioma di ciascuna pianta ad un cerchio virtuale, avente diametro pari alla media aritmetica fra il diametro di maggiori dimensioni della chioma e quello di minori dimensioni.

Art. 19) Classificazione a bosco delle aree con colonizzazione spontanea

1) La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, compresi i terreni di cui all'art. 3, comma 4, della l.r. 27/2004 (art 42 comma 4 l.r. 31/2008) a seguito dell'abbandono culturale, può dare origine a nuovo bosco solo se il nuovo popolamento possiede le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 27/2004 (art 42 comma 1 l.r. 31/2008) e il processo di colonizzazione sia in atto da almeno cinque anni.

Per tanto con la presente relazione si procede a determinare la corretta definizione del soprassuolo insistente sui mappali interessati.




3 Rilievo forestale

Il rilievo forestale è stato effettuato con GPS STONEX S7-G, ricevitore 120 canali, GNSS (GPS+GLONASS) integrato L1C/A,L1, L2,L2C precisione centimetrica, con correzione differenziale in tempo reale su rete TIM e antenna esterna.

I punti sono stati rilevati con misure effettuate ogni secondo per una misurazione di durata pari a 30 secondi a punto e memorizzazione della media delle misure rilevate.

Successivamente si è proceduto alle operazioni di post-processamento e di produzione della cartografia di dettaglio, utilizzando come software cartografico il programma Qgis e sviluppando le relative carte su base CTR.

Il rilievo è stato effettuato unicamente su di una porzione del mappale 2611 pari a una superficie di 9.800 mq, in quanto l'area risulta interessata da una piantumazione recente mentre la restante parte è interessata da naturale rinnovazione di alberi e arbusti già consolidata nel tempo e quindi ai sensi della normativa definibile quale soprassuolo boscato.



Contornata di rosso l'area su cui è stato effettuato il rilievo di dettaglio, contornata di azzurro l'area ritenuta bosco a tutti gli effetti di legge

Sono stati quindi individuati 196 alberi e di conseguenza rilevati, registrando la specie e il raggio medio della chioma di ogni pianta

Il grado di copertura reale della proiezione a terra della chioma virtuale delle piante è pari a 3.519,94 metri quadrati corrispondenti al 35,92 % della superficie della



**STUDIO PROFESSIONALE
DOTTOR AGRONOMO DANTE SPINELLI**

particella corrispondente a 9.800 metri quadrati, e quindi superiore al 20% previsto dalla normativa.

Per tanto si ritiene corretto ai sensi della normativa in vigore considerare le piante presenti quale soprassuolo boschivo e per tanto si definisce il terreno soggetto a vincolo di bosco.

Dr. Agronomo
Dante Spinelli

